

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1971

(95^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette » (525) (D'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 1244, 1245
BOLETTIERI, <i>relatore alla Commissione</i>	1244, 1245
BORGHI, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i> 1245
STEFANELLI	1245

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio » (1368) (D'iniziativa dei senatori Dindo e Tansini):

PRESIDENTE	1246, 1247
FERRI, <i>relatore alla Commissione</i> 1246
SCHIETROMA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 1247
STEFANELLI	1247

Seguito e rinvio della discussione:

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie » (1570) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 1242
	1243, 1244
BORSARI	1243
SCHIETROMA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 1243, 1244
STEFANELLI	1243

La seduta inizia alle ore 11,50.

Sono presenti i senatori: Andò, Baldini, Belotti, Bolettieri, Borsari, Buzio, Cipellini, Colella, Corrias Efisio, De Luca, Fada, Ferri, Fortunati, Li Vigni, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos e Zuccalà.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Borghi e per il tesoro Schietroma.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)95^a SEDUTA (13 maggio 1971)

F E R R I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie » (1570) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie », già approvato dalla Camera dei deputati.*

Do lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, nonché le norme sulla copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, contenute nell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, sono prorogate sino all'entrata in vigore delle disposizioni che saranno emanate in esecuzione della delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 20 aprile, la Commissione aveva posto un quesito in merito alla connessione del disegno di legge in titolo con i provvedimenti n. 1528 e n. 1565 attinenti alle procedure di controllo sugli enti locali e affidati all'esame della 1^a Commissione. Do rispettivamente lettura della lettera da me inviata, in quell'occasione, al Presidente del Senato e della risposta pervenutami in data 28 aprile:

« Onorevole Presidente,

nella seduta di ieri, 20 aprile, la Commissione da me presieduta ha preso in con-

siderazione il disegno di legge: " Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie " (1570) ad essa assegnato in sede deliberante.

Prima che si entrasse nel merito del provvedimento, alcuni componenti della Commissione hanno fatto rilevare la stretta connessione di esso con altri due disegni di legge (numeri 1565 e 1528) all'esame, attualmente, della 1^a Commissione permanente.

Secondo un sommario esame, tali provvedimenti modificano la procedura e le competenze per il ripiano dei disavanzi comunali e provinciali, con un meccanismo radicalmente diverso da quello che invece il disegno di legge n. 1570 proroga fino all'entrata in vigore delle norme che saranno emanate dal Governo in esecuzione della delega legislativa per la riforma tributaria.

È sembrato così che l'approvazione precedente del disegno di legge n. 1570 da parte della 5^a Commissione pregiudicasse le decisioni della 1^a Commissione riguardo agli altri provvedimenti citati, almeno per quanto concerne la data di entrata in vigore delle nuove procedure per il ripiano dei bilanci degli enti locali, la quale in ogni caso verrebbe ad essere rinviata al termine previsto dal disegno di legge n. 1570.

Poichè la questione non mi è sembrata infondata, anche nella mia veste di relatore, ritengo opportuno portarla a sua conoscenza perchè ella possa, ove lo ritenga opportuno, promuovere un'intesa tra le due Commissioni in merito ai tre provvedimenti, ovvero adottare qualsiasi altro provvedimento che le appaia utile per risolvere il problema.

Mentre resto a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento, La prego di gradire i miei migliori saluti »;

« Onorevole collega,

ho ricevuto la Sua lettera del 21 ultimo scorso, relativa al problema sollevato in seno alla Commissione da lei presieduta, in relazione alla asserita connessione tra il disegno di legge n. 1570, per la integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, assegnato alla 5^a Commissione permanente, in sede deliberante, e i disegni di legge nn. 1528

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)95^a SEDUTA (13 maggio 1971)

e 1565, recanti norme per i controlli delle regioni sugli enti locali, assegnati alla 1^a Commissione permanente, in sede referente.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 1570, Le faccio presente che si tratta di un provvedimento di carattere contingente, che si limita a prorogare le disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 420, al fine di rendere ancora possibile l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari.

Del tutto diverse sono, invece, la natura e la portata dei disegni di legge nn. 1528 e 1565, che affrontano il complesso problema dei controlli delle regioni sugli enti locali, prevedendo tra l'altro — in questo più vasto ambito — anche una nuova disciplina per il ripiano dei disavanzi dei comuni e delle province.

Le suaccennate differenze giustificano pienamente l'assegnazione da me, a suo tempo, decisa per i provvedimenti in questione, assegnazione che non posso, quindi, che confermare.

L'obiettivo urgenza del disegno di legge n. 1570, già approvato dalla Camera dei deputati, consiglia una sua sollecita discussione in seno alla 5^a Commissione la quale, evidentemente, sarà libera di modificarne il contenuto, riducendo, ad esempio, il limite temporale della proroga delle disposizioni di cui alla citata legge n. 420; operando in tal modo, la 5^a Commissione mentre da un lato rimuoverà l'ostacolo alla integrazione dei bilanci comunali e provinciali per il 1971, consentirà dall'altro alla 1^a Commissione di esaminare, con il dovuto approfondimento, la più vasta e complessa materia dei controlli delle Regioni sugli enti locali.

Mi è gradita l'occasione di ricambiarLe i migliori saluti ».

Dichiaro di condividere l'impostazione del problema quale risulta dalla risposta del Presidente del Senato e spero che la Commissione l'accolga, così da poter proseguire rapidamente nel nostro dibattito.

Dichiaro aperta la discussione.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il disegno di legge n. 1570 è particolarmente urgente perchè, secondo comunicazioni del Ministero dell'interno, so-

no numerosissimi gli enti locali che attendono il ripiano dei bilanci. Mi pare quindi che la Commissione dovrebbe seguire il consiglio contenuto nella lettera del Presidente del Senato e procedere quanto prima alla approvazione del disegno di legge stesso.

BORSARI. Siamo pienamente consapevoli dell'urgenza del disegno di legge e delle esigenze degli enti locali, ma non si può continuare a legiferare come se le Regioni non fossero state istituite e non avessero già impiantato il controllo sugli atti amministrativi dei Comuni e delle Province. In queste condizioni dovremmo richiedere la remissione in Aula del provvedimento; tuttavia, proprio in uno spirito di comprensione delle difficoltà degli enti locali, propongo che si proceda ad un breve rinvio della discussione in modo da trovare una soluzione soddisfacente.

STEFANELLI. Se la Commissione accetterà la nostra richiesta di rinvio, desidero avanzare una proposta che nel frattempo il Governo potrebbe vagliare, e cioè: si potrebbe sostituire l'articolo unico approvato dalla Camera con un altro che, non facendo alcun riferimento alle precedenti leggi, autorizzi la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito a concedere ai Comuni e alle Province un'anticipazione sui mutui a pareggio dei bilanci 1971 fino all'importo del 50 per cento dei mutui autorizzati a ripiano dei bilanci per l'esercizio 1970.

In tal modo si potrebbero soddisfare subito le necessità di cassa degli enti locali ed avere un tempo sufficiente per l'esame dei provvedimenti relativi assegnati alla 1^a Commissione del Senato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Stefanelli, in questo caso dobbiamo fare una legge che abbia una tale perfezione di espressione quale può essere quella realizzabile da uomini come noi siamo.

La proroga di cui si parla nell'articolo unico riguarda un sistema già funzionante che sarà, a mio avviso, innovato dai due disegni di legge all'esame della prima Commissione, la quale, sgombrato il terreno da

un termine troppo pressante, potrà procedere nel suo lavoro senza il pungolo di date imminenti. Se volessimo, invece, innovare il sistema in uso fino ad oggi, renderemmo più complesso e ritarderemmo ancora l'iter del disegno di legge e, molto probabilmente, contribuiremmo ad accrescere il numero dei cattivi disegni di legge che, ci piaccia o non ci piaccia, consapevoli o non consapevoli, noi traduciamo in legge e che poi danno luogo a notevoli difficoltà interpretative.

Per concludere, come relatore io ritengo che possiamo accogliere la proposta di rinvio del senatore Borsari e che nella prossima seduta potremmo approvare il provvedimento, magari accompagnandolo con dichiarazioni o con un ordine del giorno; gli ordini del giorno, ora, in base all'articolo 46 del nuovo Regolamento, costituiscono argomento per richiamare il Governo alle sue responsabilità.

Decideremo dunque la prossima volta il da farsi, se la Commissione non ha nulla in contrario.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Desidero ancora aggiungere qualcosa. Si crede che l'approvazione di questo disegno di legge pregiudichi l'iter e il merito degli altri due in esame presso la 1ª Commissione; a nome del Governo io ribadisco che questo non è possibile e non corrisponde alla realtà.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poiché non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima settimana.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette » (525)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Minnocci, Buzio e Arnone: « Indennità per lavoro nocivo e ri-

schioso al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette ».

Desidero dal canto mio richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la quantità del nostro lavoro è tale che abbiamo dimenticato per due anni abbondanti questo disegno di legge che, viceversa, avrebbe dovuto essere approvato immediatamente. Non dico questo per il vezzo di rivolgere un rimprovero *à la ronde*, me compreso, ma per raccomandare alla Commissione l'urgenza di questa approvazione.

Prego il senatore Bolettieri di voler illustrare il disegno di legge.

BOLETTIERI, relatore alla Commissione. Il provvedimento è stato concepito, come appare dallo stesso titolo, allo scopo di estendere al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette l'indennità per lavoro nocivo e rischioso nella misura di lire 500 giornaliere. Questa indennità era già riconosciuta al personale assistente degli istituti universitari e di istruzione universitaria con legge 18 marzo 1958, n. 349, e successivamente è stata estesa con legge 3 novembre 1961, numero 1255, al personale tecnico in servizio presso istituti, cattedre e servizi determinati con decreto interministeriale. L'ultima legge che si è occupata dell'estensione di questa indennità è quella del 2 novembre 1964, numero 1159, che ha esteso la stessa indennità al personale tecnico dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità. È ovvio, dunque, che a parità di lavoro e di rischio corrisponde una indennità.

Cosa fanno gli addetti ai laboratori chimici delle dogane e imposte indirette? Per compiti istituzionali o successivamente assegnati provvedono al controllo tecnico-chimico ai fini fiscali e contemporaneamente al controllo igienico-sanitario delle merci estere importate e di quelle nazionali esportate o comunque soggette ad imposte di fabbricazione, regimi di prelievi, imposte di consumo, diritti di monopolio, divieti e simili. Il rischio consiste nel trattare sostanze tossiche, radianti, esplosive, infiammabili, infette, aggressive, o comunque altamente nocive, non solo controllando le merci, ma anche trattando sostanze per il controllo delle merci stesse. Da-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

95ª SEDUTA (13 maggio 1971)

ta la modestia della spesa di 50 milioni all'anno, vista l'equità della proposta e la mancanza di difficoltà da parte del Ministero del tesoro e da parte del Ministero competente dal quale ho ricevuto una lettera in cui viene anche indicato il modo come recepire il finanziamento, reputo di poter rivolgere agli onorevoli colleghi la preghiera di approvare il disegno di legge con qualche emendamento a cui desidero far cenno fin da ora. All'articolo 1 propongo di sopprimere le parole « con decorrenza dal 1° gennaio 1969 ». All'articolo 2 dopo le parole « è dovuta » propongo di aggiungere le altre « in misura intera ». L'articolo 3 dovrebbe essere sostituito dai due seguenti:

« Art. 3. — I benefici economici di cui all'articolo 1 decorrono dal 1° gennaio 1970 ».

« Art. 4. — Alla spesa occorrente per il pagamento delle indennità di cui ai precedenti articoli, stabilita nella misura di 50 milioni per anno, si provvederà mediante stanziamento in bilancio da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte per gli anni finanziari 1970-1971 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1610 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Leggo inoltre la lettera, a cui ho accennato, del Direttore generale del Ministero delle finanze:

« In relazione al disegno di legge di cui all'oggetto, si comunica che questa Direzione generale nulla ha in contrario a che i fondi necessari per la copertura della spesa prevista nel disegno di legge n. 525 (Senato della Repubblica - V Legislatura) siano prelevati dallo stanziamento, di lire 100.000.000, del capitolo n. 1610 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1971, stante che i detti fondi non verranno utilizzati, nella corrente gestione, per

la fornitura delle uniformi di cui alla denominazione del suddetto capitolo ».

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

S T E F A N E L L I. Vorrei chiedere all'onorevole relatore se c'è stata una presa di posizione da parte dei sindacati nei confronti di questo provvedimento.

B O L E T T I E R I, *relatore alla Commissione*. Non soltanto c'è stata una presa di posizione favorevole al disegno di legge da parte dei sindacati, ma essi hanno sollecitato la sua approvazione trattandosi di un provvedimento che si attende da molto tempo. Questa è la realtà.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge con le modifiche proposte dal relatore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, a favore del personale tecnico di ruolo e non di ruolo delle carriere direttive, di concetto, esecutive (compreso il ruolo archivisti) e del personale ausiliario, comunque in servizio presso i laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, è concessa una indennità di lavoro nocivo e rischioso nella misura di lire 500 giornaliera.

A questo articolo il senatore Bolettieri propone un emendamento tendente a sopprimere le parole: « Con decorrenza dal 1° gennaio 1969 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

L'indennità di lavoro nocivo e rischioso è dovuta per le giornate di effettiva presenza in servizio presso i laboratori e di missione in servizi esterni nonchè per le giornate di assenza dovute a malattia o a infortunio dipendente da causa di servizio.

A questo articolo il senatore Bolettieri propone un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « è dovuta » le altre « in misura intera ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 50 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze, si provvede per l'anno finanziario 1969 con riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il senatore Bolettieri propone un emendamento tendente a sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« I benefici di cui all'articolo 1 decorrono dal 1° gennaio 1970 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il senatore Bolettieri propone, infine, di introdurre un articolo 4 del seguente tenore:

« Alla spesa occorrente per il pagamento delle indennità di cui ai precedenti articoli, stabilita nella misura di lire 50 milioni per anno, si provvederà mediante stanziamento

in bilancio da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte per gli anni 1970 e 1971 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1610 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio » (1368), d'iniziativa dei senatori Dindo e Tansini

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Dindo e Tansini: « Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio »

Abbiamo già discusso questo disegno di legge in sede deliberante nella seduta del 28 aprile ed eravamo rimasti d'accordo, dopo un intervento del senatore Zuccalà, di invitare lo stesso collega Zuccalà a tradurre in precisi emendamenti le proposte che egli aveva fatto al fine di giungere ad una rapida soluzione del problema.

Nel dichiarare chiusa la discussione prego il relatore di voler illustrare gli emendamenti.

F E R R I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, gli emendamenti che si propongono sono i seguenti: al secondo comma dell'articolo unico, dopo le parole « non possono » aggiungere la parola « altresì ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

95ª SEDUTA (13 maggio 1971)

Il secondo comma rimane pertanto così formulato:

« Gli agenti di cambio non possono operare per conto di altri agenti di cambio della stessa Borsa valori; non possono altresì fare in proprio alcuna operazione di Borsa ». Si sopprime quindi tutto il resto, dalla parola « nè » e seguenti fino alla parola « patrimonio ».

Per quanto si riferisce al terzo comma, come è stato già rilevato nel corso della precedente seduta, è necessario introdurre una ulteriore specificazione onde evitare il sorgere di pericolosi equivoci. Propongo pertanto di aggiungere, dopo le parole: « Gli articoli 24 della legge 20 marzo 1913, n. 272, 1 » le altre « , secondo comma, ».

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si dichiara favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Ferri tendente a sostituire l'intero secondo comma con un altro del seguente tenore:

« Gli agenti di cambio non possono operare per conto di altri agenti di cambio della

stessa Borsa valori; non possono altresì fare in proprio alcuna operazione di Borsa ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato sempre dal senatore Ferri tendente ad aggiungere al terzo comma, dopo le parole « Gli articoli 24 della legge 20 marzo 1913, n. 272, 1 » le altre « , secondo comma, ».

(È approvato).

STEFANELLI. Confermo la posizione che sul disegno di legge in esame aveva assunto il mio Gruppo nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ora i voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI